

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 22 ottobre 2020

17) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)

RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, il quale chiede:

"...se il difensore può correttamente assumere un incarico da un amministratore di condominio per l'opposizione alla richiesta di revoca del medesimo amministratore, su istanza di un singolo condomino, nel caso in cui il difensore abbia precedentemente assistito il condominio per il recupero di oneri condominiali contro soggetti diversi rispetto a colui che propose l'istanza di revoca dell'amministratore."

- udita la relazione dei Consiglieri Cipriani, Corcione e Schiona;

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;

- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno evidenziare che nel giudizio di revoca dell'amministratore promosso da un condomino *"l'interessato legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio (Cass. n. 23955 del 22/10/2013)"*(Cass. n. 9348/2017).

Tale precisazione appare utile dovendosi, in questa sede, individuare un potenziale conflitto di interessi (art. 24 CDF) in cui potrebbe incorrere l'avvocato del Condominio che si veda conferire mandato dall'Amministratore per essere difeso in un giudizio di revoca dello stesso.

Nel suddetto giudizio, l'amministratore resisterebbe personalmente e non in qualità di rappresentante del Condominio; peraltro il richiedente evidenzia che il singolo condomino (che ha intrapreso l'azione giudiziaria contro l'amministratore) non sarebbe stato tra i destinatari dell'ingiunzione di pagamento in favore del condominio, oggetto del precedente mandato dell'avvocato.

Tuttavia detta circostanza, avuto riguardo alla natura di ente di mera gestione del Condominio, non è dirimente dal momento che il singolo condomino va, comunque, considerato parte sostanziale del rapporto di mandato che si instaura tra l'amministratore ed il condominio.

A ciò si deve aggiungere che per pacifica giurisprudenza *"il provvedimento camerale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini...è finalizzato soltanto alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione."* (Cass. 11.10.2018, n. 25336).

Alla luce di quanto sopra, appare presumibile, quindi, che qualora l'avvocato del condominio accettasse il mandato per difendere l'amministratore nel giudizio di revoca di quest'ultimo, ad avviso del Consiglio violerebbe i canoni deontologici sanciti dagli artt. 24 e 68 CDF.

In primo luogo, l'avvocato, così operando, assumerebbe un incarico contro una parte precedentemente assistita, circostanza quest'ultima, come detto, disciplinata dall'art. 68 CDF che ai primi 3 commi stabilisce:

"1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale."

2. *L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.*

3. *In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.*

La ratio dell'art. 68, co. 1, C.D.F. va ricercata, secondo il C.N.F., *“nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinda anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto”* (CNF, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180).

Di poi, l'art. 24 CDF (“Conflitto di interessi”) al 3° comma prevede che *“Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.”*

Tutto ciò premesso, sebbene l'oggetto del nuovo incarico sarebbe del tutto estraneo a quelli espletati in precedenza, la natura della controversia che andrebbe ad instaurarsi tra il condominio e l'amministratore fa apparire possibile da parte del professionista l'utilizzo di notizie acquisite durante i precedenti mandati e ciò in violazione di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 68 CDF, con conseguente insorgere in capo all'avvocato di un conflitto d'interessi (anche solo potenziale) con l'ex cliente condominio.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza richiamata e da quanto sancito dagli artt. 24 e 68 CDF, il Consiglio ritiene di esprimere parere non favorevole all'accettazione da parte del richiedente dell'incarico volto alla difesa dell'amministratore nel giudizio di revoca di quest'ultimo.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

Dispone che il presente parere venga pubblicato sul sito dell'Ordine.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente

F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo